



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

DM 21 giugno 2024 *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* Sintesi

È stato pubblicato nella GU del 2 Luglio il **Decreto del MASE 21 giugno 2024** (di concerto con Ministero della Cultura e Ministero dell'agricoltura, previa intesa in sede di Conferenza Unificata), recante ***"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"***

Il decreto, la cui emanazione era stata prevista dall'art. 20, comma 1 del Dlgs 199/2021, ha lo scopo dichiarato di ripartire tra le Regioni l'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva per 80 GW da fonti rinnovabili (5.828 MW per il Veneto) e stabilire criteri e principi omogenei per l'individuazione delle aree e idonee e non idonee a livello regionale.

Le Regioni, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano nel rispettivo territorio:

a) **superfici e aree idonee**: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (cioè: nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono **ridotti di un terzo**);

b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti (l'idoneità/non idoneità, infatti, può essere declinata in base a quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2, lett. b) che consente di *"classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto"*;

c) **superfici e aree ordinarie**: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni (comunicazione per edilizia libera; DILA, PAS; AU)

d) aree in cui **e' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La lettera d) si riferisce al **divieto di fotovoltaico a terra in aree agricole disposto dal recente DL Agricoltura 63/2024**, che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 20 del Dlgs 199/2021, che ha questo contenuto:



"1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8" – cioè:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri."

All'interno di queste aree, quindi, resta consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra; i limiti sopra indicati non valgono, poi, per i progetti connessi alla costituzione di comunità energetiche e di progetti connessi al PNRR, ovvero "nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla



legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR" (secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 20 del Dlgs 199/2021, introdotto dal DL Agricoltura).

Le Regioni (art. 3) devono individuare le aree di cui all'art. 1, comma 2 (non idonee, idonee, ordinarie, con divieto di fotovoltaico a terra), **con propria legge**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (3 Luglio 2014), quindi **entro inizio Gennaio 2025**: la mancata adozione della legge entro il termine fa scattare il **potere sostitutivo statale**, poiché il MASE si attiva e propone al Consiglio dei Ministri *"schemi di atti normativi di natura sostitutiva"* (art. 6, comma 1).

Le norme regionali seguono *"i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"*, cioè all'art. 7: rimarcato il divieto del fotovoltaico a terra disposto dal DL Agricoltura, le regioni devono *"rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa"* e devono tenere conto:

- in primo luogo, ***"della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2"***
 - a seguire, ***"delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa"***;
 - come già prima indicato, devono considerare *"la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto"*;
 - le Regioni devono considerare ***"la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"***; la norma, quindi, sembra consentire alle Regioni di discostarsi dalla definizione delle aree idonee ex lege dell'art. 20, comma 8, sulla quale invece, sembrava regnare una consolidata certezza nel senso dell'impossibilità, per le Regioni, di qualificarle diversamente.
- Come criterio/principio generale, il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che sono **non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni dichiarati di interesse culturale** (art. 10 Dlgs 42/2004) **e dichiarati di interesse paesaggistico come bellezze individue** (art. 136, comma 1, lettere a) e b) Dlgs 42/2004).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Alle Regioni è lasciata la facoltà di individuare come **non idonee** *“le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli **altri beni sottoposti a tutela** ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, cioè, per esclusione, bellezze d'insieme dichiarate di interesse paesaggistico (art. 136, comma 1, lettere c) e d) Dlgs 42/2004) e aree tutelate per legge (art. 142 Dlgs 42/2004).

Le Regioni, poi, *“possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri”*, purché ciò non riguardi *“i rifacimenti degli impianti in esercizio”*, per i quali non sono applicate le fasce di rispetto aggiuntive.

Nonostante le eventuali “estensioni” regionali (aree non idonee extra beni culturali o bellezze individuate dichiarate di interesse, fasce di rispetto aggiuntive), *“resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”*, cioè con riferimento all'autorizzazione unica (art. 12) per i progetti, *“localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

In ogni caso, le Regioni devono considerare che *“deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.”*

Da ultimo [si segnala](#) che, nelle premesse, il DM 21 giugno 2024 anticipa l'imminente aggiornamento delle Linee Guida per le autorizzazioni degli impianti FER (ora contenute nel DM 10/09/2010) per adeguarle alla nuova disciplina; tale aggiornamento dovrebbe, peraltro, accompagnare la più ampia riscrittura delle norme sugli impianti FER attraverso un Testo Unico di riforma e semplificazione.